

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA**Presidente****dott. Francesco Maria CIRILLO****Consigliere****dott. Marco ROSSETTI****Consigliere****dott. Augusto TATANGELO****Consigliere relatore****dott. Anna MOSCARINI****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

Oggetto:**RESPONSABILITÀ CIVILE
LESIONE ONORE**

Ad. 09/03/2022 C.C.

R.G. n. 19220/2020

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19220 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto

da**Giuseppe (C.F.: _____)**

avvocato costituito in giudizio di persona ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

-ricorrente-**nei confronti di****Vito (C.F.: _____)**

rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele D'Innella (C.F.: _____)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 819/2020, pubblicata in data 26 maggio 2020 (e notificata in pari data);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

L'avvocato Giuseppe _____ ha agito in giudizio nei confronti del dottor Vito _____ per ottenere il risarcimento dei danni al proprio onore, che assume di aver subito in virtù di alcune espressioni offensive contenute in una missiva da quest'ultimo trasmessagli a mezzo P.E.C., in relazione allo svolgimento, da



parte sua, di un incarico di consulente tecnico di parte in un processo in cui una assistita del professionista attore era parte, nonché al pagamento delle relative competenze.

La domanda del _____ è stata rigettata dal Tribunale di Bari, che, in accoglimento della domanda del _____ è stato anche condannato al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore del convenuto, a titolo di responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il _____ sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il _____

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «- violazione e falsa applicazione art. 2 Cost., artt. 2043 – 2059 c.c. in rel. art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3 – violazione dell'art. 112 c.p.c. in rel. art. 360 c. 1 n. 4 per omesso esame di specifiche doglianze contenute nell'atto di appello».

Il ricorrente _____ sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente escluso la portata ingiuriosa ed offensiva delle espressioni contenute nella missiva inviatagli dal convenuto _____ omettendo l'esame di specifiche doglianze in proposito contenute nell'atto di appello.



Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile.

1.1 La corte di appello, sulla base dell'esame dei documenti prodotti in giudizio e all'esito di una puntuale analisi della misiva contenente le espressioni ritenute ingiuriose dall'attore nell'ambito dei complessivi rapporti tra le parti, ha accertato che – come del resto già ritenuto dal giudice di primo grado – si era trattato in realtà di un "*alterco composto*".

In particolare, ha escluso che le espressioni rivolte dal al potessero avere, nel contesto in cui era avvenuto lo scambio epistolare, una portata realmente offensiva e, comunque, tale da arrecare in concreto un effettivo pregiudizio all'onore e al decoro dello stesso.

Avendo i giudici di merito (con doppia decisione conforme) ritenuto la domanda infondata in ragione dell'esclusione in fatto del concreto carattere offensivo delle espressioni rivolte dal convenuto all'attore, deve senz'altro escludersi la pretesa violazione, in diritto, delle disposizioni di cui all'art. 2 Cost., nonché di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c..

1.2 D'altra parte, va del pari esclusa la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto non solo la domanda del Fiorentino è stata esaminata integralmente (e integralmente rigettata), ma anche i motivi del suo appello hanno tutti trovato puntuale riscontro da parte dei giudici di secondo grado.

Nello specifico, ciò è a dirsi con riguardo al primo motivo di appello, cioè l'unico motivo del gravame relativo alla «*sussistenza dell'ingiuria e della lesione all'onore del ricorrente*» (e con il quale si era denunciato «*travisamento al riguardo dei fatti di causa e delle prove documentali, omessa e/o errata valutazione degli atti e documenti di causa, pseudomotivazione ed errata motivazione in fatto ed in diritto*»); gli ulteriori motivi del gravame stesso hanno invece ad oggetto questioni non



attinenti al merito, ma alle spese ed alla condanna per responsabilità processuale aggravata).

La corte di appello ha infatti svolto precise ed articolate osservazioni a sostegno della conclusione secondo la quale non vi era stata, in concreto, alcuna ingiuria, né sussisteva la dedotta lesione all'onore dell'attore e, dunque, tale motivo di appello era infondato.

L'analisi della corte territoriale, come si desume da un globale e complessivo esame della motivazione posta a base della decisione impugnata, ha in effetti certamente riguardato l'effettiva sostanza di tutte le analitiche doglianze svolte dal Fiorentino con il suo atto di appello in relazione alla decisione di primo grado, doglianze che erano del resto tutte dirette a sostenere il carattere offensivo delle espressioni contenute nella missiva oggetto del contendere.

1.3 In realtà, le stesse censure svolte nel ricorso in proposito, benché prospettate quali denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione a specifiche doglianze svolte con il primo motivo di appello), si risolvono – nella sostanza – in contestazioni relative all'accertamento in fatto operato dalla corte territoriale con riguardo al carattere non offensivo delle espressioni rivoltegli dal convenuto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio in proposito.

Il suddetto accertamento di fatto è peraltro avvenuto sulla base della prudente valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici del merito, con la considerazione dei fatti storici principali, ed esso risulta sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede; né può ritenersi consentita la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove nel giudizio di legittimità.

1.4 È, infine, appena il caso di osservare che le censure di cui al motivo di ricorso in esame non potrebbero trovare ingresso



in questa sede, neanche mediante una loro "riqualificazione" in termini di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ostandovi il disposto dell'art. 348 *ter*, comma 5, c.p.c., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 c.p.c..

2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell'art. 96 c. 1 cpc in relazione all'art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3».

Secondo il ricorrente, nel proporre la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata della controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., il convenuto non avrebbe in realtà allegato alcun danno e, comunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, non sussisterebbe affatto il presupposto del dolo o della colpa grave nella propria condotta processuale.

Il motivo è manifestamente infondato.

2.1 La corte di appello ha ritenuto sussistente, in fatto, il presupposto della colpa grave nella condotta processuale dell'attore, come già ritenuto dal giudice di primo grado, per avere questi dedotto un pregiudizio al proprio onore sulla base di mere clausole di stile, per avere fatto riferimento alle nozioni di reputazione e dignità, che hanno connotazioni pubbliche, in relazione ad una interlocuzione rimasta totalmente privata, nonché per avere avanzato una richiesta risarcitoria di € 24.000,00 «*completamente disancorata da ogni allegazione e prova del danno sofferto*».

È stata, inoltre, ritenuta particolarmente rilevante la indicata condotta, in considerazione della qualità professionale dell'attore (avvocato), che gli avrebbe dovuto consentire la più agevole percezione dell'infondatezza della domanda avanzata.

2.2 La corte territoriale ha, d'altra parte, ritenuto correttamente allegato il danno sofferto dal _____ in virtù del



riferimento, contenuto nella sua comparsa di risposta, all'anno di inutile giudizio che aveva dovuto patire.

Ha, di conseguenza, considerato sufficientemente dimostrato il danno, nell'an, e ha giudicato corretta la sua liquidazione in via equitativa in € 500,00, trattandosi di danno non patrimoniale, non determinabile nel suo esatto ammontare.

2.3 La decisione è, sotto entrambi gli aspetti, conforme ai principi di diritto affermati in proposito da questa Corte, secondo i quali *«l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto)»*, laddove *«il secondo presupposto richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'"an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'"id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa»* (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007, Rv. 600499 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10606 del 30/04/2010,



Rv. 612639 – 01; cfr. altresì, con particolare riguardo alla questione dell'allegazione del danno, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17485 del 23/08/2011, Rv. 619077 – 01, secondo cui *«all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza»*; nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011, Rv. 619388 – 01).

Anche in questo caso le censure del ricorrente si risolvono, dunque, nella sostanziale contestazione di accertamenti di fatto effettuati dai giudici di merito (in relazione alla sussistenza della sua colpa grave nella condotta processuale ed alla sussistenza ed entità dei danni causati al convenuto), sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

3. Con il terzo motivo si denuncia *«violazione di legge art. 93 cpc in relazione all'art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3 nonché per mancato riconoscimento del vizio di ultrapetizione»*.

Il ricorrente sostiene che nel giudizio di primo grado la richiesta di distrazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sarebbe stata effettuata da uno solo dei difensori del (avvocato D'Innella): erroneamente, dunque, il tribunale avrebbe disposto tale distrazione anche in favore dell'altro difensore (avvocato Marinaci), e ciò anche perché non potrebbe ammettersi la posizione di anticipatario in capo a più di un difensore.



Anche il motivo di ricorso in esame risulta manifestamente infondato.

3.1 La corte di appello, esaminando ed interpretando gli atti processuali, ha ritenuto che la richiesta di distrazione delle spese di lite e la dichiarazione di anticipo delle stesse dovesse intendersi effettuata da entrambi i difensori del

Essa era stata infatti espressamente formulata per iscritto da detti difensori in un atto difensivo sottoscritto da entrambi: di conseguenza, la circostanza che, nel corso della successiva udienza di discussione, fosse stata reiterata dal solo avvocato D'Innella, unico ad essere comparso personalmente a tale udienza, non poteva essere considerata come una revoca o modifica della precedente dichiarazione congiunta, ma ne rappresentava invece una conferma, espressa da parte dell'avvocato D'Innella (presente personalmente) in relazione alla sua posizione, ma al tempo stesso implicita per quanto riguardava la posizione dell'avvocato Marinaci, assente a detta udienza.

3.2 L'interpretazione degli atti processuali deve ritenersi correttamente effettuata dalla corte di appello.

La dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto dei medesimi ad ottenere la distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Di conseguenza, sarebbe stata necessaria una successiva espressa ed inequivoca dichiarazione, eventualmente diretta a revocare esplicitamente quella precedente, affinché il diritto alla distrazione potesse ritenersi spettare ad uno solo dei suddetti difensori: non potrebbe certamente ritenersi sufficiente, a tal fine, una generica (e ulteriore) dichiarazione di anticipo proveniente da uno di essi, non contenente la specifica revoca di quella in precedenza effettuata anche dall'altro.

3.3 Inoltre, è certamente da disattendere l'assunto in diritto del ricorrente, secondo cui la posizione di difensore cd.



“anticipatorio” ai sensi dell’art. 93 c.p.c. potrebbe essere assunta da uno solo dei difensori della parte: al contrario, laddove la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione dei compensi provenga da più di uno dei difensori della parte vittoriosa, il relativo diritto alla distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. spetterà a tutti i dichiaranti, ciascuno per la sua quota.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Tali spese vanno distratte in favore del difensore del controricorrente, avvocato Raffale D’Innella, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avvocato Raffale D’Innella, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di



contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022.

**Il presidente
Adelaide AMENDOLA**

